

DIRETTIVA 18 novembre 1994.

Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto l'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall'art. 1 comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474;

Tenute presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato;

Attesa la necessità che gli enti conferenti sviluppino la loro attività nell'ambito delle finalità a essi assegnate di intervento in settori di interesse generale e di utilità sociale;

Considerato che a tale scopo occorre che essi diversifichino il rischio di investimento del patrimonio e, in tale contesto, riducano progressivamente la partecipazione detenuta nella società conferitaria, salvaguardando nel contempo il valore economico del patrimonio;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Definizioni

1. Nella presente direttiva l'espressione:

a) "spese" indica le erogazioni per finalità istituzionali, escluse quelle effettuate ai sensi della legge n. 266/1991, deliberate in corso d'anno;

b) "redditi" indica il ricavo derivante dalle attività nelle quali è investito il patrimonio;

c) "società conferitaria" indica la società alla quale è stata originariamente conferita l'azienda bancaria e nella quale l'ente detiene una partecipazione, nonché la società finanziaria (generalmente la "holding" capogruppo) alla quale l'ente ha eventualmente conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria e nella quale l'ente stesso detiene una partecipazione;

d) "proventi" indica il corrispettivo in denaro ricevuto in cambio delle azioni della società conferitaria, dei diritti di opzione sulle medesime, delle azioni a qualsiasi titolo acquisite in cambio delle azioni della società conferitaria o dei diritti di opzione;

e) "strutture stabili" indica sia i beni immobili, sia i beni mobili durevoli, sia i complessi di risorse umane e materiali organizzate in via permanente.

Art. 2.

Criterio di diversificazione

1. Gli enti conferenti che procedono alla cessione delle azioni delle società conferitarie o dei diritti di opzione sulle medesime, ne deliberano modalità e tempi;

2. Entro cinque anni dall'emanazione della presente direttiva gli enti conferenti procedono alla diversificazione del proprio attivo in modo che:

a) le spese da sostenersi per il perseguimento degli scopi statutari vengano coperte in misura superiore al 50 per cento con redditi diversi da quelli deri-

vanti dalla partecipazione nella società conferitaria o, in alternativa;

b) non più del 50% del proprio patrimonio sia investito in azioni della società conferitaria.

3. Non costituisce realizzo di plusvalenze per l'ente conferente il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria e rivenienti dal conferimento che consenta di rispettare il parametro minimo di diversificazione di cui al punto *b)* del comma precedente. Per gli enti conferenti che abbiano rispettato il suddetto parametro minimo di diversificazione non costituisce altresì realizzo di plusvalenze il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria avvenuto in data successiva al predetto quinquennio.

Art. 3.

Impiego dei proventi

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare il valore economico del patrimonio degli enti conferenti i proventi derivanti dalle cessioni di cui al precedente art. 2 devono essere investiti:

a) in misura non inferiore al 30% in titoli di Stato italiani o esteri e in titoli obbligazionari;

b) in misura non inferiore al 30% in azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o esteri;

c) in alternativa alle forme di investimento indicate alle lettere *a)* e *b)* i proventi potranno essere investiti, in tutto o in parte, in quote di uno o più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani o esteri;

d) la parte dei proventi non investiti a norma delle precedenti lettere è destinata alla realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento individuati dall'ente conferente, ovve-

ro per una quota comunque non superiore al 20%, per altre esigenze, previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

2. In casi eccezionali può essere autorizzato l'utilizzo dei proventi per finalità gestionali dell'ente, in deroga ai criteri di cui al comma 1.

3. Al fine di rispettare il parametro minimo di diversificazione previsto all'art. 2, le azioni della società conferitaria possono essere trasferite in proprietà di fondi assicurativi dei crediti per le piccole e medie imprese in contropartita di quote di partecipazione nei fondi medesimi.

Art. 4.

Scopi istituzionali e criteri di intervento

1. Gli enti conferenti individuano gli specifici settori di intervento e i criteri per la gestione dell'attività erogativa che va finanziata con i redditi come definiti all'art. 1, punto *b)*.

Art. 5.

Regolamento

1. Entro il 31 marzo 1995 l'ente conferente adotta un regolamento che deve contenere:

i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare. Gli enti conferenti dovranno finanziare progetti specifici e di cui sia possibile quantificare il risultato in termini di analisi costi-benefici anche al fine di confrontarli con progetti alternativi;

la previsione dell'incarico a esperti

esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti.

2. Gli enti possono realizzare gli scopi statuari anche mediante l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione.

Art. 6.

Modifiche statuarie degli enti conferenti

1. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 del precedente art. 5, gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro le modifiche statuarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finché l'ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria.

Art. 7.

Offerta pubblica di vendita

1. La dismissione attraverso cessione al pubblico delle azioni delle società conferitarie deve avvenire, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre

1990, n. 356, mediante offerta pubblica di vendita.

Art. 8.

Trattativa diretta

1. In alternativa a quanto previsto all'art. 7, il Ministro del tesoro può autorizzare, per la dismissione delle azioni della società conferitaria, la procedura della trattativa diretta quando:

a) la cessione avviene nei confronti di banche, di società appartenenti a gruppi bancari, di società finanziarie iscritte all'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di imprese di assicurazione;

b) si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti.

Art. 9.

Determinazione del prezzo di vendita

1. Gli enti conferenti, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei meccanismi di formazione del prezzo di vendita, tengono conto delle indicazioni contenute nella delibera del CIPE del 30 dicembre 1992, in quanto compatibili.

Art. 10.

Informativa

1. Gli enti conferenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono restare estranei alla gestione della società conferitaria e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

2. Nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali, gli enti conferenti possono richiedere alla società conferi-

taria resoconti periodici sull'andamento generale del gruppo bancario, programmi triennali, nonchè informative concernenti le principali politiche gestionali e le materie da sottoporre all'assemblea.

Art. 11.

*Invio delle delibere
al Ministero del tesoro*

1. La documentazione concernente le delibere di approvazione del regolamento di cui all'art. 5 e delle modifiche statutarie di cui all'art. 6 deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione il Ministro del tesoro approva le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990. Entro lo stesso termine il Ministro del tesoro può formulare rilievi in merito al predetto regolamento.

3. Le singole delibere di cui all'art. 2 concernenti la cessione della partecipazione devono essere direttamente presentate al Ministero del tesoro anche agli effetti dell'art. 1, comma 4, primo periodo, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall'art. 1, comma 7-ter, della legge 30 luglio 1994, n. 474. Copia delle delibere viene contestualmente inviata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli enti esistenti alla data di emanazione della direttiva stessa. I decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20

novembre 1990, n. 356, conterranno indicazioni specifiche in ordine alle materie oggetto della presente direttiva.

La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

Il Ministro: DINI

DIRETTIVA 20 febbraio 1995

Modificazioni alla direttiva 18 novembre 1994 concernente: “Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all’art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonchè per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti”.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la direttiva del 18 novembre 1994, recante “Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all’art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonchè per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti”;

Visto in particolare l’art. 5 della cennata direttiva in forza del quale gli enti conferenti, entro il 31 marzo 1995, adottano un regolamento che deve contenere, tra l’altro:

i criteri per l’assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell’ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all’interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare;

la previsione dell’incarico ad esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l’obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti;

Visto l’art. 6 della richiamata direttiva in forza del quale gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro entro lo stesso termine del 31 marzo

1995 le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell’ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l’eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all’art. 12, comma 1, lettera d), del decreto-legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finchè l’ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria;

Attesa l’opportunità di prorogare i termini ora previsti al fine di consentire agli enti interessati di disporre dei necessari tempi tecnici per l’assunzione delle determinazioni finalizzate alla emanazione del regolamento e alle modifiche statutarie;

Dovendosi provvedere alla modifica degli articoli 5 e 6 della cennata direttiva del 18 novembre 1994;

EMANA

la seguente direttiva

i termini di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva emanata il 18 novembre 1994 indicata nel preambolo sono prorogati al 30 giugno 1995, salva la possibilità di accordare ulteriori proroghe in relazione a casi singoli per motivate particolari ragioni.

Roma, 20 febbraio 1995

Il Ministro: DINI

DIRETTIVA 28 giugno 1995

Modificazioni alla direttiva 18 novembre 1994 concernente: “Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all’art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti”.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la direttiva del 18 novembre 1994 recante: “Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all’art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti”.

Visto in particolare l’art. 5 della censuata direttiva in forza del quale gli enti conferenti, entro il 31 marzo 1995, adottano un regolamento che deve contenere, tra l’altro:

i criteri per l’assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell’ambito di quelli previsti dallo statuto;

i criteri per la scelta, all’interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare;

la previsione dell’incarico ad esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;

l’obbligo in campo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti;

Visto l’art. 6 della richiamata direttiva in forza del quale gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro entro lo stesso termine del 31 marzo

1995 le modifiche statutarie riguardanti:

a) il riassetto organizzativo dell’ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti;

b) l’eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle società conferitarie per la costituzione della riserva di cui all’art. 12, comma 1, lettera d), del decreto-legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non può essere fissata in un valore inferiore al 10% finché l’ente conferente mantiene il controllo della società conferitaria;

Vista la direttiva del 20 febbraio 1995 con la quale il termine del 31 marzo 1995 previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva del 18 novembre 1994 è stato prorogato al 30 giugno 1995;

Viste le richieste pervenute dagli enti conferenti tese ad ottenere un’ulteriore proroga dei termini previsti dai citati articoli 5 e 6;

Considerato che gli enti conferenti si stanno impegnando attivamente per dare attuazione alla direttiva del 18 novembre 1994, ma che sussistono difficoltà applicative connesse alla complessità delle problematiche e alla necessità di attente e approfondite valutazioni;

Considerato che il tesoro intende contribuire alla migliore attuazione della direttiva con una propria circolare applicativa, anche al fine di assicurare un’uniformità di comportamenti;

Attesa l’opportunità di concedere un’ulteriore proroga dei termini previsti dai citati articoli 5 e 6 della direttiva per consentire agli enti conferenti di assumere le relative determinazioni con

la dovuta ponderazione e in conformità con quanto previsto dalla richiamata circolare applicativa;

Dovendosi provvedere alla modifica degli articoli 5 e 6 della cennata direttiva del 18 novembre 1994;

EMANA

la seguente direttiva:

i termini di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva emanata il 18 novembre 1994 indicata nel preambolo sono prorogati al 31 dicembre 1995.

Roma, 28 giugno 1995

Il Ministro: DINI